



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel
dott. Giuseppe Staglianò, consigliere
dott. ssa Matilde Carpinella, consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. [REDACTED]/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra

[REDACTED] *Parte_1* (C.F. [REDACTED] *C.F._1*)
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante

e
[REDACTED] *CP_1* (C.F. [REDACTED] *P.IVA_1*)
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura generale alle liti in data 29 ottobre 2010 per atto rogito Notaio *Per_1* di Bologna, repertorio n. 115840 e racc. n. 33105
appellata

e
[REDACTED] *CP_2* in nome e per conto di [REDACTED] *Controparte_3* (C.F. [REDACTED] *P.IVA_2*)
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio *Persona_2* del 19.7.2011, rep. n. 68732, racc. n. 1931
appellata

oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. [REDACTED]/2023 pubblicata in data 9/10/2023.

FATTO E DIRITTO

§ 1. - Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. [REDACTED]/2023, definendo le opposizioni all'esecuzione proposte da [REDACTED] *Parte_1* nei confronti di [REDACTED] *Controparte_1* e di [REDACTED] *...*

CP_3 (n.r.g. █████/2017) e nei confronti di Controparte_4 e di Controparte_3 (n.r.g. esec █████2017), ha dichiarato la litispendenza riguardo alla seconda, in quanto avente a oggetto questioni già proposte nel giudizio di opposizione a precetto definito in primo grado dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. █████/2021 e pendente in appello. Il Tribunale ha poi respinto l'opposizione nei confronti di Controparte_1 e di Controparte_3 riguardante il processo esecutivo n. █████/2017 instaurato da Controparte_1 a seguito del 30 novembre 2016, Controparte_1 mediante notifica di un pignoramento, iscritto a ruolo in data 18.10.2017, in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato il 12 aprile 2007 (rep. 54061/racc. 30237) a rogito notaio dott. Persona_3 di Roma.

La sentenza, sul punto, è motivata con le seguenti considerazioni.

“Per ciò che concerne invece la domanda inerente alla procedura esecutiva r.g.n. █████/2017 la stessa è infondata.

Il precetto del 30 novembre 2016 veniva notificato alla sig.ra Pt_1 da parte di Controparte_1 quale soggetto con il quale la stessa aveva contratto un mutuo in data 12 aprile 2007.

Secondo la difesa della Pt_1 al momento in cui CP_1 spiccava l'atto di precetto non era legittimata attiva in ragione delle cessioni succedutesi nel tempo e che, secondo la prospettazione della debitrice, avrebbero comportato il trasferimento del credito in capo a Controparte_5

Innanzitutto, rispetto a tale mutuo è certamente da escludere che lo stesso abbia fatto parte della cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 48 del 24 aprile 2007 in quanto, come ivi si legge, in favore di CP_6 venivano trasferiti i soli mutui stipulati da Controparte_7 (c.f. P.IVA_3 e p. IVA P.IVA_4) tra l'1.7.2002 e il 31.10.2005, laddove quello di cui si discute è stato sottoscritto il 12 aprile 2007.

Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8.11.2008 si dà notizia della delibera assembleare del 10 ottobre 2008, avente effetto dal 1° novembre 2008, di aumento del capitale sociale di Controparte_8 mezzo di conferimento in natura da parte dell'unico socio CP_1 del “Ramo d'Azienda Mutui”. Tale conferimento in natura, a rogito del notaio Persona_4, per quanto qui interessa, includeva al punto n. 9) i contratti oggetto della cartolarizzazione del 2007 in favore di Controparte_4 del 2007 di cui era parte la CP_1

Ne consegue che da tale conferimento resta escluso il mutuo sottoscritto dalla Pt_1 il 12 aprile 2007, non facendo lo stesso parte della cessione in favore di [...] Controparte_4 del 2007 e di cui alla pubblicazione in Gazzetta n. 48 del 24 aprile 2007, sopra richiamata.

Invece tale mutuo era oggetto di una seconda cessione stipulata il 10.11.2008 e pubblicata nella Gazzetta n. 133 dell'11.11.2008 con la quale CP_1 trasferiva pur sempre a Controparte_4 i mutui conclusi tra il 1° luglio 2002 e il 30 aprile 2008.

Con successiva retrocessione pubblicata sulla Gazzetta n. 32 del 15.3.2012 la CP_4 ritrasferiva a Controparte_1 “tutti i crediti che abbiano formato oggetto

di cessione a *Controparte_4* ai sensi del contratto di cessione sottoscritto in data 10 novembre 2008 tra *Controparte_4* e *Controparte_8* (ora *Controparte_1* ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana m. 133 dell'11 novembre 2008, Parte Seconda, che, all'inizio del 1 marzo 2012: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con *Controparte_4* :

*Ne consegue che tale mutuo dal momento della stipulazione e fino alla cessione del 10.11.2008 è rimasto nella titolarità della *Controparte_1* dall'11 novembre 2008 al 9 marzo 2012 è stato di titolarità di *Controparte_9*, dal 9 marzo 2012 e fino all'11 ottobre 2019 è rientrato nella disponibilità di *CP_1* [...] per poi essere da quest'ultima nuovamente oggetto di altra cessione in blocco in favore di *Controparte_3* avendo invero tale contratto ad oggetto tra l'altro anche i mutui concessi a persone fisiche tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori erano stati classificati in sofferenza.*

*Se allora *CP_1* al momento della notifica del precetto e del successivo pignoramento nel 2017 era legittimata a promuovere e coltivare l'azione esecutiva, con la cessione effettuata in favore di *CP_3* quest'ultima risulta correttamente intervenuta nella procedura.*

*Né sul punto può avere rilievo il dubbio espresso dalla *Pt_1* circa il soggetto effettivamente intervenuto nella procedura esecutiva in ragione di tale ultima cessione. Si legge espressamente nell'atto di intervento che la *CP_2* interviene non in proprio, bensì quale mandataria della *CP_3*, a sua volta cessionaria di *CP_1* sicché in mancanza di contestazioni inerenti agli effettivi poteri conferiti dalla *CP_3* con la procura rilasciata in favore della *CP_2* l'intervento risulta correttamente effettuato.*

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55 del 2014 e succ. modific. come in dispositivo (valore della causa pari al credito azionato nella procedura esecutiva r.g.n. ■■■/2017 pari a circa € 14.000)."

§ 2. – *Parte_1* ha prestato acquiescenza alla dichiarazione di litispendenza e ha impugnato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione r.g.n. ■■■/2017.

Resistono all'appello *Controparte_1* e *Controparte_3* rappresentata in giudizio da *CP_2*

La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 9.1.2026 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 *sexies* c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.

Per *Parte_1*

*“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis,
- nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. ■■■/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo,*

nella persona del Giudice, Dott.ssa CP_10 , nell'ambito del giudizio N.R.G. █/2020, depositata in cancelleria in data 09.10.2023, notificata il 13.11.2023, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1 e del successore a titolo particolare CP_3 e, in via consequenziale, la nullità e comunque l'inefficacia dell'atto di pignoramento nella sua interezza e per l'effetto dichiarare l'integrale estinzione del procedimento esecutivo n. █/017 r.g.e. del Tribunale di Viterbo, con caducazione di tutti gli atti prodromici allo stesso, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente appello, con adozione di tutti i provvedimenti di legge, con ordine alle controparti di procedere alla cancellazione di ogni gravame sugli immobili oggetto di pignoramento e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;

- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

Per Controparte_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e richiesta, in via preliminare, accertare l'inammissibilità ex art. 342, co. 1, c.p.c. e l'infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello ex adverso proposto e, per l'effetto disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. █/2022, resa dal Tribunale di Viterbo a definizione del procedimento recante n. R.G. █/2018, pubblicata in data 29.09.2022 e notificata a mezzo posta in data 23.02.2022, in ogni sua parte, Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.

Per Controparte_3

“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria ed eccezione:

- 1) premesse le declaratorie tutte del caso, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n. █/2023, resa dal Giudice del Tribunale di Viterbo nella causa R.G.A.C. n. █/2020, perché infondato in fatto e diritto;
- 2) condannare la Sig.ra Parte_1 al pagamento delle spese e degli onorari anche del presente grado di giudizio.

Con ogni riserva e salvezza”.

§ 3. – L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata.

Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a

pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con deliberazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).

§ 4. – L'appello si basa su un unico articolato motivo intitolato “*carezza di legittimazione attiva della CP_1 ; carezza probatoria della certificazione notarile in ordine all'individuazione del debitore ceduto*”.

§ 4.1. – Con riferimento al rigetto dell'eccezione del difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1 l'appellante critica la ricostruzione delle varie cessioni del credito operata dalla banca, supportata dalla relazione notarile in data 30.10.2020 a firma del notaio CP_11 (doc.3 del fascicolo di CP_1 e posta a fondamento della decisione impugnata, in quanto erronea e non rispondente agli avvisi di cessione da essa allegati. Ricorda l'avviso di cui alla lettera di CP_1 del 30.06.2012 con cui CP_1 le aveva comunicato di aver ceduto il credito afferente al mutuo n.1335439 (mutuo ipotecario n.54061 racc. 30237 del 12.04.2007) a Controparte_5 specificando che detto credito era stato dapprima ceduto a [...] Controparte_4 in seguito riacquistato dalla stessa CP_1 e poi nuovamente ceduto a Controparte_5 come da atto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 15.03.2012.

Osserva che di quest'ultima cessione la ricostruzione recepita dal giudice di primo grado non ha tenuto conto, basandosi su una certificazione notarile di ricostruzione delle varie cessioni del credito che sarebbe erronea, in quanto non darebbe conto, tra l'altro, anche del fatto che il credito era stato dapprima trasferito da CP_1 a Controparte_8 attraverso il trasferimento del ramo di azienda mutui pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 8.11.2008 e poi ceduto, non da CP_1 quindi, ma da Controparte_8 , a Controparte_4 con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.133 dell' 11.11.2008.

Pertanto, allorché CP_1 ha riacquistato la titolarità del credito mediante cessione da parte di Controparte_4 con il contratto del 9.3.2012 di cui all'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell' 15.3.2012, essa non ne era più titolare da tempo e lo avrebbe immediatamente ceduto a Controparte_5 con atto di cessione pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 32 del 15.03.2012, oggetto della lettera di avviso del 30.6.2012.

L'appellante solleva inoltre altre contestazioni (circa le comunicazioni ricevute da CP_1 e circa l'effettiva sua morosità alla data del marzo 2012) che possono essere tralasciate in quanto non specificamente riferite alla sentenza e alla sua motivazione e pertanto non ammissibili ex art.342 c.p.c..

Le critiche dell'appellante sono parzialmente fondate, ma non valgono a escludere la legittimazione ad agire di Controparte_1

Premesso che la certificazione notarile prodotta da CP_1 in allegato alla comparsa di risposta nel giudizio di ormo grado (doc.3) non ha valore di atto pubblico, in quanto contiene una mera attestazione del risultato delle ricerche compiute dal notaio CP_11 è vero che la ricostruzione delle varie cessioni del credito in essa contenuta e recepita dal Tribunale è errata, come emerge dalla lettura dei vari avvisi contenuti nelle Gazzette Ufficiali menzionati dall'appellante e prodotti in giudizio.

In primo luogo, dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 8.11.2008 emerge che il credito derivante dal mutuo ipotecario del 12.4.2007 era stato trasferito da Controparte_1 a Controparte_8 in quanto parte del ramo di azienda trasferito alla suddetta società da parte dell'unico azionista Controparte_1 con la delibera di aumento di capitale del 10.10.2008. Di conseguenza, la cessione di detto credito a Controparte_4 con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.133 dell' 11.11.2008 vedeva come parte cedente non CP_1 [...] ma Controparte_8 ██████████ s.p.a..

La sentenza dà comunque atto che CP_4 Controparte_4 ha successivamente ceduto a CP_1 con contratto in data 9.3.2012, tutti i crediti precedentemente acquistati da Controparte_8 ██████████ s.p.a. e che della cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 15.3.2012, circostanza pacifica in causa.

Inoltre, dall'ulteriore avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 15.3.2012 contenente (la stessa contenente l'avviso della cessione a CP_1 da parte di Controparte_4), emerge che vi è stata una ulteriore cessione del credito da parte di CP_1 a Controparte_5 corrispondente a quanto oggetto della comunicazione alla Pt_1 di cui alla lettera di CP_1 in data 30.6.2012.

La banca appellata ha contestato la rilevanza di tale comunicazione epistolare, deducendone l'erroneità, mentre la Pt_1 la ritiene decisiva al pari dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U.

Occorre allora rilevare, con riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32/2012, che la cessione in blocco da CP_1 a Controparte_5 ha effettivamente avuto a oggetto tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario o ipotecario che alla data del 9 marzo 2012 risultavano nella titolarità di CP_1 per effetto della cessione ai sensi del contratto di cessione sottoscritto in data 9 marzo 2012 tra Controparte_4 e CP_1 e individuati in base ai criteri indicati nell'avviso stesso, numeri a 1 a 7, cui si presume rispondere il credito oggetto di causa, non essendo stato contestato dalla banca appellata il difetto del requisito sub1 (rapporto tra valore del mutuo e valore del bene ipotecato alla data di conclusione del contratto di mutuo).

Tuttavia, il medesimo avviso specifica che : “ *Controparte_5* ha incaricato *Controparte_1* ai sensi della Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.”

Del medesimo tenore è il contenuto della lettera di *CP_1* ad *Parte_1* in data 30.6.2012 in cui si legge, dopo la comunicazione della cessione del credito a [...] *Controparte_5*

“Ci teniamo a evidenziare che questa cessione – il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.32 del 15.3.2012 – non ha determinato per Lei alcun cambiamento gestionale e operativo: il Suo finanziamento continuerà a essere gestito nelle consuete modalità, mantenendo del tutto invariate condizioni e caratteristiche, e la nostra Banca rimarrà per Lei il punto di riferimento per qualsiasi richiesta e necessità nonché la responsabile per l'invio delle comunicazioni cui ha diritto”.

Pertanto, considerato che unico effetto dell'avviso di cessione del credito al debitore ceduto di cui all'art.1264 c.c. è quello di escludere che possa liberarsi del debito pagando al cedente, mentre nel caso di specie l'avviso pubblicato nella G.U. indica il cedente come incaricato - per conto del cessionario, ma in nome proprio - della riscossione del credito ceduto e autorizza espressamente il debitore a pagare al cedente, sussiste, nonostante la cessione a *Controparte_5* la legittimazione di *Controparte_1* ad agire in via esecutiva per la riscossione del credito derivante dal mutuo del 12.4.2007.

§ 4.2. – Con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di *Controparte_12* l'appellante contesta la decisione, in primo luogo in conseguenza della precedente contestazione della legittimazione di *CP_1* da cui *CP_3* lo avrebbe acquistato, inoltre in quanto afferma che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 15.10.2019 non sarebbe sufficiente a dare prova dell'effettiva esistenza del contratto di cessione e non consentirebbe di comprendere quali siano i crediti oggetto della stessa e se tra essi sia incluso il credito nei propri confronti.

Infine l'appellante eccepisce il difetto di rappresentanza di *Controparte_3* perché costituitasi in giudizio tramite *CP_2* mentre *Controparte_13* dall'avviso di cessione risulterebbe essere il soggetto incaricato della riscossione dei crediti che ha conferito a sua volta incarico a *CP_2* sicché vi sarebbe un difetto di procura, che sarebbe inoltre viziata dalla mancata indicazione del nome della persona fisica che l'ha sottoscritta per conto del rappresentato.

La censura è fondata.

La cessione del credito da *Controparte_1* a *Controparte_5* con contratto di cessione del 9.3.2012, di cui all'avviso nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 15.3.2012, fa sì che, in difetto di prova di un successivo riacquisto del medesimo credito da parte della cedente, quest'ultima non ne fosse titolare alla data dell'11.10.2019, in cui si è perfezionata la cessione a favore di *Controparte_3* documentata mediante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 15.10.2019.

Pertanto, considerato che il debitore, ricevuta la comunicazione della cessione, è legittimato a indagare sull'esistenza della cessione al fine di evitare il rischio di un duplice pagamento, e considerato che il mero avviso di cessione pubblicato nella G.U., letto congiuntamente ai precedenti avvisi di cessione del medesimo credito, parimenti pubblicati nella G.U., di cui si è dato conto in precedenza, non consente di presumere che il credito per cui è causa fosse incluso nel novero dei crediti ceduti a *CP_3*

[...] la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto, accertando che *CP_3*

[...] non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di *Parte_1* per il credito derivante dal mutuo del 12.4.2007.

§ 5. – Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dell'appellante nei confronti di *Controparte_1* per questo grado di giudizio e a carico di *Controparte_3* nei confronti dell'appellante per entrambi i gradi. Le spese vengono liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di *Parte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. [REDACTED]/2023, pubblicata in data 09/10/2023, così decide:

- rigetta l'appello, confermando con diversa motivazione la sentenza impugnata, nei confronti di *Controparte_1*
- accoglie l'appello nei confronti di *Controparte_3* dichiarando, in riforma della sentenza impugnata, che la suddetta società non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di *Parte_1* per il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario originato da atto a rogito notaio *Persona_3* del 12.04.2007, rep.n.54061 racc. 30237;
- condanna *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* le spese del giudizio di appello, liquidate per compensi in € 5809,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.;
- condanna *Controparte_3* a rifondere ad *Parte_1* le spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate per compensi, per il primo grado in € 5077,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge e per il secondo grado in € € 5809,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.;

Così deciso in Roma il giorno 09/01/2026

Il presidente est.
Antonella Izzo

